

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI Comitato Regionale PIEMONTE VALLE D'AOSTA



piemontevda.Ind.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 84

DATA PUBBLICAZIONE 4/4/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

1. RISULTATI

Delibere Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 02/04/2023

GIRONE B - 12 Giornata - R			GIRONE D - 12 Giornata - R		
CIGLIANO CALCIO	- STRAMBINESE 1924	D	PRO COLLEGNO COLLEGNESE - SPAZIO TALENT SOCCER	D	

TORNEO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 01/04/2023

GIRONE C - 11 Giornata - R					
PINEROLO	- NICHELINO HESPERIA		D		

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 4 Aprile 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/4/2023

• Gara CIGLIANO CALCIO - STRAMBINESE 1924

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso depositato a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 2/04/2023 alle ore 19:25 dalla ACD STRAMBINESE 1924, avverso la regolarità della partita disputata in pari data contro la ASD CIGLIANO CALCIO, sul campo di quest'ultima, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone B, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte degli avversari, del giocatore n. 19 Luca Gaudino in costanza di squalifica;
- rilevato che il ricorso in questione, trattandosi di gara compresa nelle ultime quattro giornate della competizione, doveva essere presentato nel rispetto della abbreviazione dei termini procedurali e con le modalità stabilite dal comunicato ufficiale n. 104/A F.I.G.C. del 18/1/2023 e riportata sul comunicato ufficiale regionale n. 73 del 2/3/2023 e che, contrariamente a quanto richiesto, la ricorrente non ha prodotto entro le ore 15:00 del giorno successivo a quello della disputa della gara la ricevuta di consegna della PEC di invio del reclamo stesso alla consorella;
- ritenuto pertanto viziato proceduralmente e quindi inammissibile il ricorso presentato dalla ACD STRAMBINESE 1924;
- evidenziato, inoltre, che lo stesso non è in ogni caso fondato nel merito in quanto come dichiarato dalla ASD CIGLIANO CALCIO con le proprie controdeduzioni
- il giocatore Luca Gaudino aveva già correttamente scontato la squalifica di tre giornate comminata con C.U. n. 78 del 16/03/2023, in quanto detto tesserato era stato espulso dall'arbitro nel corso della partita disputata contro la Valle Cervo in data 8/03/2023 (giornata di recupero) e non veniva convocato per le successive gare in calendario nelle giornate del 12/03/2023 (Ponderano / Cigliano), del 19/03/2023 (Cigliano / Montanaro) e del 26/03/2023 (Pro Palazzolo / Cigliano);
- rammentato infatti che, ai sensi dell'art. 137, comma 2, C.G.S. "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo", che può aggravare con proprio provvedimento tale squalifica automatica: il Sig. Gaudino, quindi, espulso dal campo nella partita dell'8/03/2023, è stato correttamente non convocato dalla ASD CIGLIANO CALCIO per la partita immediatamente successiva, in calendario per il 12/03/2023, così scontando la giornata di squalifica automatica, ed ha successivamente scontato le altre due giornate di sanzione aggravata dopo la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo;
- pertanto, data l'improcedibilità ed altresì l'infondatezza del ricorso in oggetto

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla ACD STRAMBINESE 1924, omologando il risultato conseguito sul campo:

A.S.D. CIGLIANO CALCIO-A.C.D. STRAMBINESE 1924 1-1

- di addebitare alla ACD STRAMBINESE 1924 l'importo della tassa di reclamo, che non risulta versata;
- nei successivi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti.

• Gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE - SPAZIO TALENT SOCCER

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il preannuncio di reclamo inviato in data 2/4/2023 a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e alla controparte dalla società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la regolarità della partita disputata in data 2/4/2023 contro la F.C.D.

SPAZIO TALENT SOCCER, valevole per il Campionato di Prima categoria, Girone D, S.S. 2022/2023;

- considerato che, trattandosi di gara compresa nelle ultime quattro giornate della competizione, non è stato depositato alcun ricorso entro le ore 15.00 del giorno successivo alla disputa della gara, come richiesto dall'abbreviazione dei termini procedurali stabilita dal comunicato ufficiale n. 104/A F.I.G.C. del 18/1/2023 e riportata sul comunicato ufficiale regionale n. 73 del 2/3/2023;
- ritenuto pertanto irricevibile il preannuncio depositato ed in ogni caso inammissibile e/o improcedibile un eventuale reclamo formalizzato tardivamente dalla A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE;

DELIBERA

- di omologare il risultato conseguito in campo:

A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE-F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER 0-2;

- l'addebito alla società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE della tassa di reclamo;
- nei successivi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2023

GAUDINO LUCA (CIGLIANO CALCIO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico nonché in reiterate minacce ed atteggiamenti aggressivi ed intimidatori, al limite della condotta violenta. Nello specifico, al termine della gara il Sig. Gaudino inseguiva l'arbitro che stava uscendo dal terreno di gioco, urlando e protestando e, al fine di farlo girare verso di lui, poneva la propria mano chiusa a pugno sul petto dell'ufficiale di gara, imprimendovi forza per farlo ruotare, pur senza causare dolore. Gli veniva quindi notificato il secondo cartellino giallo ed il conseguente provvedimento di espulsione, alla vista del quale il giocatore dava in escandescenze, proferendo plurime e gravi minacce nei confronti del direttore di gara, cercando altresì di arrivare ad un contatto fisico e violento con lo stesso, non riuscendoci solo in quanto bloccato da diversi giocatori e dai suoi stessi dirigenti, che lo conducevano nello spogliatoio. Tale condotta aggressiva e minacciosa veniva reiterata anche al momento dell'uscita dell'arbitro dal proprio spogliatoio, e si rendeva nuovamente necessario l'intervento di terze persone (giocatori e tesserati di ambo le Società ed addirittura il custode dell'impianto sportivo) nonché la minaccia di intervento delle Forze dell'Ordine affinché il tesserato desistesse da tale atteggiamento e si allontanasse definitivamente. La sanzione inflitta tiene conto della complessiva condotta del giocatore, della gravità delle minacce proferite all'indirizzo del direttore di gara e da quest'ultimo riportate nel proprio referto e di quanto previsto ex artt. 35 e 36 CGS.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

AVETTA STEFANO (STRAMBINESE 1924)

Espulso per condotta antisportiva ed offensiva, consistita nell'aver protestato per una presunta perdita di tempo da parte degli avversari proferendo all'indirizzo dell'arbitro un'espressione irrispettosa di contenuto al limite del discriminatorio. La sanzione comminata tiene conto anche del ruolo ricoperto dal giocatore, vice-capitano nella partita in oggetto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERLAZZO SIMONE (SPAZIO TALENT SOCCER)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALFANO FILIPPO (CIGLIANO CALCIO) ROBUST LORENZO (PRO COLLEGNO COLLEGNESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COMOTTO FEDERICO (CIGLIANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERMANO FILIPPO (CIGLIANO CALCIO)

TORNEO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 1/4/2023

Gara PINEROLO - NICHELINO HESPERIA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il preannuncio di reclamo inviato in data 3/4/2023, alle ore 19.25, a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e alla controparte dalla società A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso la regolarità della partita disputata in data 1/4/2023 contro la F.C.D. PINEROLO, valevole per il Torneo Under 14 regionale, Girone C, S.S. 2022/2023;
- considerato che, trattandosi di gara compresa nelle ultime quattro giornate della competizione, il preannuncio è stato depositato successivamente alle ore 11.00 del giorno successivo alla disputa della gara, come invece richiesto dall'abbreviazione dei termini procedurali stabilita dal comunicato ufficiale n. 104/A F.I.G.C. del 18/1/2023 e riportata sul comunicato ufficiale regionale n. 73 del 2/3/2023;
- considerato inoltre che non è stato depositato alcun reclamo entro le ore 15.00 del giorno successivo alla disputa della gara, come richiesto dalla ridetta abbreviazione dei termini procedurali;
- ritenuto pertanto irricevibile il preannuncio depositato ed in ogni caso inammissibile e/o improcedibile un eventuale reclamo formalizzato tardivamente dalla A.S.D. NICHELINO HESPERIA;

DELIBERA

- di omologare il risultato conseguito in campo:

F.C.D. PINEROLO-A.S.D. NICHELINO HESPERIA 1-0;

- l'addebito alla società A.S.D. NICHELINO HESPERIA della tassa di reclamo:
- nei successivi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALONICO JACOPO (PINEROLO)

Il Giudice Sportivo Territoriale (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Aprile 2023

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Aprile 2023

Il Segretario (Roberto Scrofani)

Il Presidente (Mauro Foschia)